

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBER BULLISMO – L.R. 1/2017

TRA

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come "Regione", con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1 rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato come "Ufficio Scolastico", con sede a Milano, in Via Pola, n. 11, rappresentato dal Direttore Generale

PREMESSO CHE

- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata e integrata dalla legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30, promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche di istruzione e formazione e prevede che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione possa essere assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 "Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo", affida a Regione il compito di promuovere e sostenere interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili;
- tra gli interventi che Regione è chiamata a porre in essere per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo rientrano la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie, in ordine alla gravità del fenomeno e delle sue conseguenze (art. 2, comma 2, lett. a), nonché l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto al fenomeno (art. 2, comma 2, lett. c);
- presso la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della l.r. n. 1/2017, sarà istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo con lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno già in atto, per ottimizzare le azioni sul territorio e mettere in rete le buone pratiche, anche con il supporto del Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, del Co.Re.Com. e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 14 della l.r. n. 17/2015;
- l'art. 7 della l.r. n. 1/2017 mette a disposizione per l'anno 2017 risorse pari a 300.000 euro per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli **interventi in ambito scolastico** di cui alle lettere a) e c) del comma 2, art. 2;
- il 15 aprile 2015 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha definito le *Linee d'orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*, seguite poi dalle *Linee d'orientamento operative sul bullismo/cyberbullismo* dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che ne hanno declinato a livello territoriale le modalità di attuazione, cercando di sfruttare le

esperienze già maturate, il risultato del confronto tra il Nucleo operativo sul bullismo/cyberbullismo dell'USR, i referenti degli Uffici Scolastici Territoriali, i referenti dei CTS della Lombardia, la Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia e del Co.Re.Com. Lombardia, con l'obiettivo di costruire in Lombardia una governance efficace e di garantire una formazione capillare di tutta la comunità scolastica;

- è stato approvato il Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola del MIUR, ottobre 2016;
- è stato diffuso il Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016/2019;
- sono stati resi pubblici gli esiti del Bando "*Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*", ai sensi del D.M. prot.663 del 01/09/2016 art.11;
- il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.851 del 16 marzo 2017, con il quale è stato istituito il Tavolo tecnico-scientifico per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- è stata approvata la legge 29 maggio 2017, n. 71 "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", che ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti;
- Regione e Ufficio Scolastico ritengono opportuno attivare la reciproca collaborazione, per poter dare attuazione alle previsioni della l.r. n. 1/2017 in maniera coordinata e integrata, sfruttando le conoscenze, gli strumenti, i metodi e le pratiche acquisite tramite le iniziative già in precedenza realizzate in ambito scolastico, arricchendole e innovandole costantemente **al fine di creare un sistema organico e strutturato di azioni che coinvolgano l'intero sistema di istruzione e formazione lombardo;**

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Con la presente convenzione Regione e Ufficio Scolastico si impegnano a dare attuazione alle previsioni della l.r. n. 1/2017, definendo e attuando congiuntamente un sistema organico e strutturato di azioni che, nell'a.s. 2017/2018, si sostanziano principalmente in due linee di intervento:
 - **Linea A:** organizzazione e realizzazione di un percorso di formazione per il personale docente dell'intero sistema di istruzione e formazione lombardo, volto ad offrire conoscenze e strumenti di intervento sui diversi aspetti del bullismo, dalle dinamiche di relazione, al funzionamento del web e dei social network, ai risvolti giuridici. Tale percorso è, inoltre, finalizzato alla creazione di una rete di referenti in grado di realizzare e diffondere interventi preventivi e di contrasto al fenomeno;
 - **Linea B:** promozione e sostegno di progetti territoriali incentrati sul tema della prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, sviluppati da parte di reti di scopo, costituite a livello provinciale e rappresentative delle realtà associative e istituzionali operanti nel territorio di riferimento che non svolgono attività economica. I progetti dovranno avere come obiettivo primario e realizzabile quello di creare percorsi innovativi, caratterizzati da concretezza e interattività e capaci di suscitare il protagonismo degli studenti. Verrà valutato il grado di efficacia delle esperienze messe in atto, anche sotto il profilo della loro replicabilità e possibilità di diffusione.

Tali iniziative dovranno essere attuate sulla base delle linee guida specificate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Queste linee di intervento potranno essere riproposte ed eventualmente arricchite nelle annualità successive con la previsione di altre azioni che consentano di incidere sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo anche sotto il profilo delle conseguenze legali e degli impatti sulla integrità psico-fisica dei minori, in linea con quanto previsto dalla l.r. n. 1/2017 e con il coinvolgimento di altre Direzioni Generali di Regione Lombardia.

Art. 3 – Compiti di Regione

1. Con riferimento alla Linea A, la Regione definisce in collaborazione con l'Ufficio Scolastico i contenuti e gli approcci metodologici dei corsi di formazione per il personale docente e ne sostiene finanziariamente l'erogazione con un contributo che per l'a.s. 2017/2018 ammonta a euro 100.000, di cui euro 2.000 per la gestione amministrativo-contabile a cura di una scuola cassiera.
2. Con riferimento alla Linea B, la Regione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico, redige il bando di concorso finalizzato alla raccolta e selezione di progetti dedicati alla prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, per la cui realizzazione nell'a.s. 2017/2018 mette a disposizione risorse complessive pari a euro 200.000.

Art. 4 – Compiti dell'Ufficio Scolastico

1. Con riferimento alla Linea A, l'Ufficio Scolastico, d'intesa con Regione, definisce i contenuti e gli approcci metodologici dei corsi di formazione per il personale docente e ne cura l'erogazione, garantendone la diffusione su tutto il territorio regionale e per l'intero sistema di istruzione e formazione lombardo.
2. Con riferimento alla Linea B, l'Ufficio Scolastico collabora con Regione per la redazione di un bando di concorso con l'obiettivo di raccogliere e selezionare i progetti dedicati alla prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo proposti da idonee reti di scopo. Tramite il bando dovrà essere selezionato un progetto per ogni ambito provinciale e un progetto relativo alla città di Milano.

Art. 5 – Modalità di monitoraggio delle attività

1. Entro 60 giorni dalla conclusione del corso di formazione per il personale docente di cui alla Linea A, l'Ufficio Scolastico trasmette alla Regione una relazione volta a illustrare le attività svolte, le spese sostenute e i risultati ottenuti.
2. Entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun progetto di cui alla Linea "B", ogni rete di scopo selezionata deve trasmettere a Regione e all'Ufficio Scolastico una relazione finale, attestante la realizzazione del progetto, le attività svolte, i risultati conseguiti e corredata da dettagliata rendicontazione finanziaria.
3. Regione e Ufficio Scolastico, in collaborazione con Co.Re.Com. e Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, concordano un monitoraggio in itinere e conclusivo per rilevare gli esiti del percorso di formazione e dei progetti territoriali in termini di crescita di consapevolezza, di coinvolgimento dei vari attori e di miglioramento delle relazioni in ambito scolastico.

Art. 6 Ulteriori ambiti di collaborazione

1. Regione e Ufficio Scolastico opereranno insieme nell'ambito della costituenda Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, con il supporto di Co.Re.Com. e Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, confrontando e valutando le buone pratiche, i processi e i progetti per la prevenzione e contrasto del fenomeno, al fine di ottimizzare le varie azioni in campo.

2. Regione e Ufficio Scolastico si impegnano a far sì affinché la reciproca collaborazione possa garantire una piena ed efficace attuazione della l.r. n. 1/2017, anche mediante l'individuazione di nuovi ambiti di intervento e attraverso l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Art. 7 – Durata

1. La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione, sino al 31 dicembre 2018.
2. Può essere rinnovata, previa trasmissione di apposita comunicazione in merito da parte di uno dei soggetti sottoscrittori, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 8 – Aggiornamenti, modifiche e integrazioni

1. La presente convenzione può essere oggetto di eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni che dovessero essere ritenute necessarie al fine di garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi fissati dalla l.r. n. 1/2017 ed è aperta all'adesione di altre Direzioni Generali di Regione Lombardia.

Art. 9 – Responsabilità, manleva e recesso

1. L'Ufficio Scolastico è responsabile dell'esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione. Inoltre, sarà ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare. In assenza di motivate giustificazioni, Regione potrà recedere unilateralmente con revoca totale o parziale delle somme previste e relativo eventuale recupero delle quote già liquidate, previa diffida formale ad adempiere.
2. L'Ufficio Scolastico esonera e solleva la Regione da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione della presente convenzione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. L'Ufficio Scolastico e la Regione dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della sottoscrizione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
2. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, l'Ufficio Scolastico assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati, di titolarità della Giunta regionale. Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del proprio legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è l'Ufficio Scolastico, nella persona del proprio legale rappresentante.
Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.
3. L'Ufficio Scolastico:
 - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nello svolgimento della presente convenzione sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
 - si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto S.G. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti dell'incarico;

- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a comunicare alla Giunta Regionale ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali, di cui è titolare la stessa Giunta, affinché quest'ultima - ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare alla Giunta una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 11 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Ufficio Scolastico, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
2. A tale scopo, qualora l'Ufficio Scolastico abbia pretese da far valere, notificherà domanda a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica.
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Art. 12 – Referenti

1. Per l'attuazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti:
 - per Regione Lombardia: Brunella Reverberi - Dirigente della U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;
 - per l'Ufficio Scolastico Regionale: Roberto Proietto - Dirigente dell'Ufficio V dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Per Regione Lombardia:

Il Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
Giovanni Bocchieri

Per l'Ufficio Scolastico Regionale:

Il Direttore Generale
Delia Campanelli